



Messaggio municipale no. 37 **Regolamento comunale distribuzione acqua potabile di Verzasca**

Egregio signor Presidente,
gentili signore, egregi signori,

con il presente messaggio sottoponiamo alla vostra attenzione il nuovo Regolamento comunale di distribuzione dell'acqua potabile.

Premessa

Con la costituzione del nuovo Comune di Verzasca, avvenuta con le elezioni comunali del 18 ottobre 2020, deve essere creata una base legale uniforme anche per quanto concerne il settore idrico.

Il presente messaggio concerne l'adozione del nuovo Regolamento, mentre in attesa della ridefinizione secondo criteri uniformi della nuova legislazione comunale, vale quanto previsto dalla Legge sulle aggregazioni e separazioni dei Comuni (LAggr) e dal Decreto legislativo (DL) votato dal Gran Consiglio il 10 dicembre 2018.

In particolare, secondo le citate normative, i regolamenti e le ordinanze degli ex Comuni rimangono applicabili nei rispettivi comparti fino all'entrata in vigore delle nuove disposizioni (principio generale previsto dalla LAggr all'art. 16 cpv. 3).

Il Regolamento per la fornitura di acqua potabile del Comune di Verzasca deve così essere uniformato e adottato secondo la costante evoluzione delle normative tecniche e sanitarie in questo delicato e importante servizio.

In questo senso l'Ufficio cantonale della protezione delle acque e dell'approvvigionamento idrico (UPAAI), unitamente alla Sezione degli enti locali (SEL) e al Laboratorio cantonale (LC) hanno emanato un Regolamento tipo per la distribuzione di acqua potabile.

Nuovo Regolamento

Il Regolamento tipo deve essere il modello alla base per la modifica o l'adozione dei nuovi Regolamenti nel campo della gestione idrica.

L'obiettivo di questo lavoro consiste nella creazione di uno standard cantonale, costantemente aggiornato dall'evoluzione dello stato della tecnica, del contesto legale e normativo (es. direttive della Società Svizzera dell'industria del gas e delle acque (SSIGA) inerenti all'approvvigionamento idrico. L'ultima versione del regolamento tipo riprende inoltre importanti cambiamenti, necessari a seguito dell'abrogazione nel 2017 della Legge sulla Municipalizzazione dei servizi pubblici (LMSP del 1907), i cui articoli sono stati aggiornati e ripresi nella Legge organica Comunale (LOC), che regola l'attività degli enti locali.

In buona sostanza il nuovo Regolamento si basa essenzialmente sul Regolamento tipo integrandovi lievi modifiche che ci competono.



Il Regolamento per la fornitura di acqua potabile è strutturato in 14 capitoli principali, così suddivisi:

1. Basi legali
2. Disposizioni generali
3. Impianti di distribuzione
4. Allacciamenti
5. Installazioni interne
6. Fornitura dell'acqua
7. Apparecchi di misura
8. Finanziamento
9. Costi allacciamento
10. Tasse
11. Cauzioni
12. Multe, contestazioni e procedure
13. Disposizioni transitorie e finali

Di seguito proponiamo un commento generale su ogni capitolo del nuovo Regolamento, rimandando eventualmente una discussione di merito in sede commissionale o di Consiglio comunale.

1 – Basi legali

Vengono elencate – suddivise in due gruppi - leggi e ordinanze alla base della gestione dell'acqua potabile e delle sue fonti in Svizzera come pure le direttive tecniche della Società Svizzera dell'Industria del Gas e delle Acque (SSIGA), a cui i tecnici del ramo fanno riferimento.

2 – Disposizioni generali

In questo capitolo (artt. 1 – 11) si definiscono chi gestisce il servizio di distribuzione dell'acqua, il campo d'applicazione e le basi giuridiche del Regolamento così come i vari organi del Comune, con le rispettive competenze. Sono pure enunciati i principi generali di contabilità, la definizione di zona di distribuzione, nonché i compiti del Gestore. Segnaliamo che il perimetro del comprensorio di distribuzione – disciplinato dall'art. 10 – denominato "Zona di distribuzione", corrisponde a quello delle zone edificabili indicate dal piano regolatore. Come novità va segnalata la possibilità di distribuire acqua greggia, ossia acqua senza garanzia di potabilità, in via eccezionale e sentito il parere dell'autorità cantonale competente.

3 - Impianti di distribuzione

L'art. 12 stabilisce che il Piano generale dell'acquedotto (PGA) funge da base di riferimento per la costruzione / rinnovo delle reti e degli impianti di distribuzione. Nello stesso capitolo vengono inoltre definiti i tipi di condotta, gli idranti e il loro uso come pure la messa a terra che - contrariamente al passato ed in ossequio delle nuove disposizioni emanate dall'Associazione dei produttori e distributori di energia elettrica della Svizzera italiana (ESI) - non potrà essere installata utilizzando le condotte dell'acqua potabile. Parimenti si segnala che, in base all'art. 18 della Legge sull'organizzazione della lotta contro gli incendi, gli inquinamenti e i danni della natura (LLI del 5 febbraio 1996) l'acquisto e l'intera gestione degli idranti sono di competenza del Comune.

4 – Allacciamenti

Questo capitolo (artt. 20 – 31) disciplina le modalità procedurali, tecniche e di diritto di superficie per la creazione, il rinnovo, la manutenzione, lo spostamento e la messa fuori esercizio di allacciamenti alla rete dell'acqua potabile, nonché i doveri del titolare di un allacciamento.

5 – Installazioni interne

Seguono, agli articoli 32 – 40, una serie di normative tecniche e procedurali che il titolare dell'allacciamento rispettivamente il Gestore sono tenuti a ottemperare per la costruzione, la messa in esercizio, la manutenzione, il controllo e l'ampliamento, la modifica dell'impianto interno.



Sono qui pure regolate le responsabilità del titolare dell'allacciamento e la posa di impianti di trattamento dell'acqua potabile.

6 – Fornitura dell'acqua

Questo capitolo, tramite gli articoli 41 – 54, definisce principi, obblighi, limitazioni, responsabilità e divieti nell'ambito della fornitura dell'acqua potabile a carico dei diversi attori. Dopo la definizione di prelievo abusivo ed il disciplinamento delle forniture temporanee e quelle ad altri Enti pubblici, si determinano le modalità di prelievo per installazioni che richiedono portate particolari, come l'utilizzo di acque proprie.

7 – Apparecchi di misura

Si tratta di un paragrafo dedicato alla definizione tecnica e procedurale dell'installazione, della responsabilità e della gestione dei contatori, che regola allo stesso tempo anche le possibili disfunzioni (artt. 55 - 62).

8 – Finanziamento

Questo capitolo (artt. 63 – 65) enuncia i principi di gestione finanziaria dell'Azienda unitamente alla determinazione del tariffario.

9 – Costi allacciamento

Agli articoli 66 – 73 vengono riassunte le tipologie di costo legate alla realizzazione degli allacciamenti, esplicitate tramite un'apposita tabella comprendente importi minimi e massimi, nell'ambito dei quali il Municipio fisserà tramite ordinanza i tariffari applicabili. In particolare, rileviamo le seguenti posizioni: tassa di allacciamento, stabilita sulla base del diametro della condotta di allacciamento; costi effettivi di posa delle tubazioni; spese di collaudo.

10 – Tasse

Questo capitolo (artt. 74 – 76) disciplina le tasse di utilizzazione nonché le tipologie tariffarie. Nel nostro caso abbiamo la particolarità che a Lavertezzo le utenze sono già imposte con il metodo del contatore, mentre per le restanti frazioni non sono presenti.

Dobbiamo sottolineare che i servizi cantonali hanno già avvertito che non è pensabile attuare un tariffario a schema forfettario anche per l'utenza di Lavertezzo, poiché i contatori sono indicati come obbligatori (nel tempo) anche per i vari abbonati sparsi sul resto del territorio.

In questo senso si è dovuto definire due tariffari per le diverse tipologie di utenze, che nel Regolamento possono coesistere nella forma "contatore" e "forfait", la cui condizione principale è di non generare una disparità di trattamento nell'ammontare della fattura finale per casi simili, premesso che una ragionevole differenza per casistiche affini sarà sicuramente tollerata.

Nel mentre poi che si provvederà a pianificare e installare gradualmente i contatori nei vari attuali comparti territoriali ora sprovvisti, verrà similmente introdotto il metodo di prelievo "contatori" anche per questi abbonati che si vedranno dotati del nuovo sistema di controllo di consumo d'acqua effettivo.

I parametri previsti per gli abbonati di Lavertezzo rientrano nelle fasce d'imposizione attualizzate finora (minimo e massimo per tassa base e consumo); allo stesso modo i minimi e massimi per quelli a tassa unica (forfait) permetteranno di assegnare una certa equità di trattamento a livello d'onere finanziario.

L'ordine di grandezza dei singoli importi e l'ammontare del singolo incentivo saranno definiti nell'Ordinanza municipale, tenendo in considerazione il concetto di corrispondenza poc'anzi elencato.



Si ricorda che secondo i dispositivi legislativi, il servizio deve coprire tutti i costi tramite le tasse di utenza, garantendo un pareggio a medio termine, mentre il relativo fondo del capitale proprio non può essere negativo per più di 4 anni.

11 – Cauzioni

Questa parte del Regolamento (artt. 77 – 82) statuisce sul disciplinamento delle cauzioni richieste secondo le diverse tipologie di titolare d'abbonamento allo scopo di prevenire le insolvenze.

12 – Multe, contestazioni e procedure

Come dice il titolo, questo capitolo (artt. 83 – 85) tratta le contravvenzioni, le contestazioni e le relative procedure in relazione alle decisioni adottate dal Gestore.

13 – Disposizioni transitorie e finali

L'art. 87 e 88 disciplinano l'abrogazione di ogni precedente Regolamento o di altra disposizione in contrasto con le nuove normative che entreranno in vigore a far capo dal 1. gennaio 2023.

Conclusioni

A titolo informativo, segnaliamo che questo progetto è già stato visionato preliminarmente e condiviso dal collaboratore tecnico cantonale dell'UPAAl.

Successivamente, dopo avere proceduto ad affinare la citata bozza, definendo i punti rimasti in sospeso e implementando quanto emerso nella presa di posizione dell'autorità cantonale, abbiamo dovuto sottoporre preventivamente per consultazione le proposte delle categorie e delle tasse basi al servizio di Sorveglianza dei prezzi del Dipartimento federale dell'economia della formazione e della ricerca, conformemente all'art. 14 e segg. della Legge federale sulla sorveglianza dei prezzi.

Questo esercizio obbligatorio ha ottenuto sostanzialmente un responso positivo, dal momento che con risoluzione del 23 marzo 2023 la Sorveglianza dei prezzi ha sentenziato d'avere commenti da porre verso il nostro citato Regolamento solo per quanto concerne l'adeguamento delle tasse forfettarie per gli immobili senza contatore in maniera che a ogni economia domestica venga fatturata una tassa sull'acqua equa, indipendentemente dal fatto che l'immobile sia dotato o meno di contatore. Esercizio che è poi stato effettuato e integrato nella versione qui sottoposta per esame.

Alla luce di quanto esposto in precedenza il Municipio, convinto della bontà del presente messaggio, chiede che venga accettata la proposta di approvazione del nuovo Regolamento.

Aspetti procedurali e formali

Preavviso commissionale: l'esame del messaggio compete alla **Commissione delle petizioni** (art. 36 ROC) e alla **Commissione della gestione** (art. 181 LOC e 35 ROC).

Quoziente di voto: per tutti i punti del seguente dispositivo di deliberazione è sufficiente la maggioranza semplice, ritenuto che i voti affermativi devono raggiungere almeno un terzo (7) dei membri del Consiglio comunale (art. 61 cpv. 1 LOC).

Referendum: decisione soggetta a referendum, se così regolarmente esercitato (art. 75).

Sentite le presenti spiegazioni e chiaramente a disposizione per qualsiasi ulteriore ragguaglio dovesse necessitare nel merito, invitiamo a gentilmente

risolvere



1. È approvato il nuovo Regolamento comunale sulla distribuzione dell'acqua potabile di Verzasca, come al testo allegato e parte integrante del presente messaggio.
2. Cresciuto in giudicato, il nuovo Regolamento abrogherà e sostituirà ogni disposizione precedente e applicabile nei singoli Comuni aggregati.
3. Il Regolamento entra in vigore con la ratifica dell'Autorità cantonale, ai sensi dell'art. 190 LOC.

Con la massima stima.

Il Sindaco:  Ivo Bordoli

Per il Municipio:  Per il Municipio:

Il Segretario:  Romano Bordoli

Annesso:

- Regolamento sulla distribuzione dell'acqua potabile



**REGOLAMENTO
DISTRIBUZIONE
ACQUA
POTABILE
DI VERZASCA**

Indice

Definizioni	5
TITOLO I	6
BASI LEGALI	6
LEGGI E ORDINANZE	6
DIRETTIVE DELLA SSIGA	6
NOTE TECNICHE DELLA SSIGA.....	6
TITOLO II	7
DISPOSIZIONI GENERALI.....	7
Art. 1 Costituzione.....	7
Art. 2 Scopo e campo di applicazione	7
Art. 3 Basi giuridiche	7
Art. 4 Organizzazione	7
Art. 5 Competenze del Consiglio comunale	7
Art. 6 Competenze del Municipio	7
Art. 7 Contabilità del servizio	8
Art. 8 Riversamento avanzo annuale al Comune.....	8
Art. 9 Copertura dei costi – Tasse d’utenza	8
Art. 10 Zona di distribuzione	8
Art. 11 Compiti del Comune.....	8
TITOLO III	9
IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE	9
Art. 12 Piano generale acquedotto	9
Art. 13 Rete di distribuzione	9
Art. 14 Condotte principali.....	9
Art. 15 Condotte di distribuzione.....	9
Art. 16 Costruzione	9
Art. 17 Idranti.....	9
Art. 18 Accesso, azionamento di idranti e saracinesche.....	9
Art. 19 Messa a terra.....	10
TITOLO IV	10
ALLACCIAMENTI	10
Art. 20 Domanda di allacciamento.....	10
Art. 21 Rifiuto di allacciamento.....	10
Art. 22 Tracciato e caratteristiche.....	10
Art. 23 Condizioni tecniche	10
Art. 24 Utilizzazione di proprietà private, servitù	10
Art. 25 Realizzazione delle condotte di allacciamento	11
Art. 26 Proprietà dell’allacciamento e dorsale.....	11
Art. 27 Vetustà condotte.....	11
Art. 28 Sostituzione allacciamento e dorsale.....	11
Art. 29 Manutenzione allacciamento e dorsale	11
Art. 30 Modalità di intervento	12
Art. 31 Messa fuori esercizio.....	12
TITOLO V.....	12

INSTALLAZIONI INTERNE	12
Art. 32 Esecuzione	12
Art. 33 Prescrizioni tecniche	12
Art. 34 Collaudo.....	13
Art. 35 Obblighi del titolare dell'allacciamento	13
Art. 36 Pericolo di gelo	13
Art. 37 Dovere di informazione.....	13
Art. 38 Controlli.....	13
Art. 39 Responsabilità	13
Art. 40 Impianti di trattamento dell'acqua potabile.....	13
TITOLO VI.....	14
FORNITURA DELL'ACQUA.....	14
Art. 41 Principi.....	14
Art. 42 Obbligo di prelievo	14
Art. 43 Limitazione della fornitura	14
Art. 44 Esclusione di responsabilità	15
Art. 45 Divieto di cessione dell'acqua	15
Art. 46 Prelievo abusivo	15
Art. 47 Forniture temporanee di acqua – acqua per cantieri	15
Art. 48 Fornitura dell'acqua a Enti pubblici.....	15
Art. 49 Disdetta dell'abbonamento	15
Art. 50 Ripristino dell'abbonamento.....	16
Art. 51 Limitazione di portata per installazioni speciali.....	16
Art. 52 Piscine e fontane	16
Art. 53 Prelievi di punta anormali e forniture speciali soggette ad autorizzazione.....	16
Art. 54 Utilizzo di acque proprie, acque piovane e acque grigie.....	16
TITOLO VII.....	16
APPARECCHI DI MISURA.....	16
Art. 55 Misura e lettura.....	16
Art. 56 Proprietà e manutenzione	17
Art. 57 Ubicazione	17
Art. 58 Responsabilità	17
Art. 59 Prescrizioni tecniche	17
Art. 60 Contestazioni.....	17
Art. 61 Disfunzioni.....	17
Art. 62 Sotto-contatori.....	17
TITOLO VIII.....	18
FINANZIAMENTO.....	18
Art. 63 Autonomia finanziaria	18
Art. 64 Determinazione delle tasse.....	18
Art. 65 Spese per le condotte principali e di distribuzione.....	18
TITOLO IX.....	18
COSTI ALLACCIAMENTO	18
Art. 66 Allacciamento.....	18
Art. 67 Casistica e criteri di calcolo	18

Art. 68 Limiti minimi e massimi.....	18
Art. 69 Costi di posa	19
Art. 70 Spese di collaudo.....	19
Art. 71 Offerta e fatturazione dei costi di realizzazione	19
Art. 72 Altri costi	19
Art. 73 Costi della dorsale	19
TITOLO X.....	20
TASSE	20
Art. 74 Tassa di utilizzazione	20
Art. 75 Fatturazione e acconti per costi di fornitura.....	22
Art. 76 Incasso ed esecuzione	22
TITOLO XI	22
CAUZIONI.....	22
Art. 77 In generale.....	22
Art. 78 Deroghe	23
Art. 79 Importo e genere della cauzione	23
Art. 80 Inadempienza	23
Art. 81 Restituzione.....	23
Art. 82 Acquisizione cauzioni	23
TITOLO XII	23
MULTE, CONTESTAZIONE E PROCEDURE	23
Art. 83 Contravvenzioni.....	23
Art. 84 Contestazioni e procedure	23
TITOLO XIII	24
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	24
Art. 85 Entrata in vigore	24

Definizioni

Abbonato	colui che richiede la fornitura di acqua. È di conseguenza l'intestatario del contatore e delle relative fatture. Di regola, ma non necessariamente, coincide con l'utente;
Titolare dell'allacciamento	proprietario del fondo allacciato o usufruttuario o avente diritto di superficie sul fondo;
Utente	consumatore finale;
Acqua potabile	acqua che rientra nei limiti di potabilità secondo la Legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (LDerr) e le relative Ordinanze;
Acqua greggia	acqua non trattata e fornita senza garanzia di potabilità;
Condotte principali	condotte che alimentano le condotte di distribuzione;
Condotto di distribuzione	condotte posate all'interno della zona da servire, di regola su suolo pubblico, e a cui sono raccordate le condotte di allacciamento;
Condotte di allacciamento	raccordo dell'installazione dello stabile alla condotta di distribuzione; eccezionalmente il raccordo può avvenire anche ad una condotta principale;
Dorsale	parte comune di un allacciamento che serve più stabili;
Installazione interna	parte di installazione idraulica a partire dal passaggio murale dello stabile fino ai dispositivi fissi di erogazione;
Contatore	strumento di misurazione del volume dell'acqua fornito all'abbonato;
Idrante	organo di erogazione d'acqua il cui utilizzo è destinato prevalentemente alla lotta antincendio;
SSIGA	Società Svizzera dell'Industria del Gas e delle Acque;
Rivenditore	ente pubblico o azienda distributrice che provvede alla rivendita di acqua;
Servizio	Servizio di fornitura dell'acqua potabile a gestione diretta da parte del Comune.

TITOLO I

BASI LEGALI

Nell'ambito della distribuzione di acqua potabile valgono le seguenti leggi, ordinanze e direttive (la lista non ha la pretesa di essere esaustiva).

Leggi e ordinanze

- Legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (LDerr), RS 817.0
- Ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr), RS 817.02
- Ordinanza del DFI sull'acqua potabile e sull'acqua per piscine e docce accessibili al pubblico (OPPD), RS 817.022.11
- Ordinanza del DFI sui materiali e gli oggetti, RS 817.023.21
- Legge federale sulla protezione delle acque (LPAc), RS 814.20
- Ordinanza sulla protezione delle acque (OPAc), RS 814.201
- Legge sull'approvvigionamento idrico (LApprl), 9.1.2.1

Direttive della SSIGA

- Direttive per la sorveglianza sanitaria delle distribuzioni d'acqua (W1)
- Direttive per l'allestimento delle installazioni d'acqua potabile (W3)
- Protezione contro i ritorni d'acqua, complemento della direttiva W3 (W/TPW 126)
- Direttive per lo studio, la realizzazione e l'esercizio di condotte d'acqua potabile (W4)
- Direttive per lo studio, la realizzazione e l'esercizio di serbatoi d'acqua (W6)
- Direttive per lo studio, la realizzazione e l'esercizio di captazioni di sorgenti (W10)
- Linee direttive per una buona prassi procedurale nelle aziende dell'acqua potabile (W12)

Note tecniche della SSIGA

- Impiego di contatori dell'acqua elettronici con lettura remota (Smart Meter) da parte delle aziende dell'acqua potabile (W10034)

TITOLO II

DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1**
Costituzione
- ¹ Il Servizio di approvvigionamento idrico è istituito e gestito dal Comune di Verzasca, con diritto di privativa entro i confini giurisdizionali comunali.
 - ² In casi eccezionali la privativa di distribuzione può essere delegata a terzi.
 - ³ Il servizio è sottoposto, nell'ambito delle disposizioni legali, alla vigilanza e alla gestione del Consiglio comunale.
 - ⁴ Il Municipio amministra il servizio e lo rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.
- Art. 2**
Scopo e campo di applicazione
- ¹ Il presente Regolamento disciplina i principi generali inerenti alla costruzione, all'esercizio, alla manutenzione e al finanziamento delle infrastrutture del Comune e ne regola i rapporti con gli abbonati, gli utenti e i terzi.
 - ² Il Comune promuove un utilizzo parsimonioso e razionale dell'acqua.
- Art. 3**
Basi giuridiche
- ¹ Il presente Regolamento, le prescrizioni che ne derivano e le tariffe in vigore come pure qualsiasi eventuale contratto particolare di fornitura, costituiscono le basi giuridiche delle relazioni tra il Comune, i titolari dell'allacciamento, gli abbonati e gli utenti.
 - ² Restano riservate le disposizioni del diritto federale e cantonale applicabili in materia.
 - ³ L'allacciamento alla rete di distribuzione implica l'accettazione del presente Regolamento, delle prescrizioni e delle tariffe in vigore.
 - ⁴ Il titolare dell'allacciamento e l'abbonato hanno il diritto di ricevere, a richiesta, un esemplare del presente Regolamento e delle tariffe.
- Art. 4**
Organizzazione
- Organi del Servizio sono:
- a. il Consiglio comunale;
 - b. il Municipio.
- Art. 5**
Competenze del Consiglio comunale
- ¹ Il Consiglio comunale:
 - a. adotta i regolamenti del Servizio, li abroga, li modifica o ne sospende l'applicazione;
 - b. approva le tariffe e le tasse;
 - c. esercita l'alta sorveglianza sulla gestione del Servizio;
 - d. esamina ed approva il conto preventivo e il conto consuntivo;
 - e. autorizza le spese d'investimento;
 - f. decide l'esecuzione delle infrastrutture del Servizio sulla base di preventivi e di progetti definitivi e accorda i crediti necessari;
 - g. decide su tutto quello che non concerne la gestione ordinaria;
 - h. autorizza il Municipio a intraprendere o a stare in lite, a transigere o a compromettere; sono riservate le procedure amministrative.
 - ² È per il resto applicabile l'art. 13 cpv. 1 LOC.
Per il funzionamento sono applicabili gli articoli del Titolo II LOC.
- Art. 6**
Competenze del Municipio
- ¹ Il Municipio è responsabile dell'amministrazione del Servizio e lo rappresenta in giudizio. Provvede al regolare funzionamento tecnico ed amministrativo del Servizio, ed al suo miglioramento.

In particolare il Municipio:
 - a. presenta al Consiglio comunale il preventivo ed il consuntivo dell'anno amministrativo;

- b. propone al Consiglio comunale la costruzione di nuove opere e la richiesta dei relativi crediti;
- c. allestisce il regolamento e le sue eventuali modifiche da sottoporre per l'approvazione al Consiglio comunale;
- d. stabilisce, entro i limiti fissati dal presente regolamento, le tariffe e le tasse;
- e. può emanare le direttive per gli installatori concessionari;
- f. nomina e gestisce il personale necessario secondo le modalità previste dal regolamento organico dei dipendenti del comune e può disporre di quello già alle dipendenze del Comune;
- g. delibera secondo le procedure di legge in tema di commesse pubbliche;
- h. sottoscrive i contratti d'abbonamento;
- i. approva le domande per nuovi allacciamenti, per il rifacimento o la modifica di quelli esistenti;
- j. approva le notifiche per le nuove installazioni interne o le modifiche di quelle preesistenti;
- k. dispone per la lettura dei contatori e per la relativa emissione delle fatture.

**Art. 7
Contabilità del servizio**

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei Comuni (RGFCC), tutti i costi ed i ricavi del servizio sono iscritti in uno specifico centro costo; l'eccedenza annuale di costi o ricavi è da attribuire integralmente all'apposito fondo del capitale proprio.

**Art. 8
Riversamento avanzo annuale al Comune**

Il Municipio può proporre in sede di consuntivo il versamento di parte o tutta l'eccedenza di ricavi del centro di costo del Servizio a favore della gestione generale del Comune, se sono date le condizioni stabilite dall'art. 36 cpv. 2 RGFCC.

**Art. 9
Copertura dei costi – Tasse d'utenza**

Il servizio deve coprire tutti i costi tramite le tasse di utenza, garantendo un pareggio a medio termine. Il relativo fondo del capitale proprio non può essere negativo per più di 4 anni (art. 13 cpv. 4 RGFCC).

**Art. 10
Zona di distribuzione**

¹ Il perimetro del comprensorio di distribuzione coincide, di regola, con quello delle zone edificabili del piano regolatore comunale.

² Al di fuori della zona edificabile il Comune è tenuto a fornire l'acqua unicamente alle zone già allacciate ad una rete di distribuzione, pubblica o di enti in regime di privativa (cfr. art. 4 Legge sull'approvvigionamento idrico).

³ Riservato il parere dell'autorità cantonale competente, qualora risultasse economicamente insostenibile garantire la fornitura di acqua potabile in riferimento alla OPPD, potrà eccezionalmente essere fornita acqua greggia. In questi casi è responsabilità del titolare dell'allacciamento adottare i necessari provvedimenti per garantirne la potabilità.

⁴ Nel resto del comprensorio il Comune, nel limite delle sue possibilità tecniche ed economiche valuterà caso per caso la sostenibilità di provvedere alla fornitura di acqua potabile o greggia.

**Art. 11
Compiti del Comune**

¹ Il Comune distribuisce, con diritto di privativa, acqua potabile e industriale nella zona di distribuzione di cui all'articolo 10, secondo le capacità degli impianti, alle condizioni del presente Regolamento e alle vigenti condizioni tariffarie.

² Il Comune assicura, nella stessa misura, l'erogazione dell'acqua necessaria alla lotta antincendio nella zona di distribuzione.

³ Il Comune può inoltre fornire acqua ad altri enti di distribuzione.

⁴ Il Comune provvede in particolare a:

- a. assicurare che l'acqua potabile distribuita sia conforme e rispetti i requisiti definiti dalla legislazione in materia di derrate alimentari;

- b. informare annualmente l'utenza circa le caratteristiche dell'acqua potabile distribuita;
 - c. informare immediatamente l'utenza nel caso in cui la qualità dell'acqua potabile non rientrasse nei parametri definiti dalla legislazione in materia di derrate alimentari;
 - d. assicurare che l'acqua sia distribuita nel limite del possibile nella quantità richiesta dall'utenza e alla pressione adeguata (riservati in particolare i casi di cui agli artt. 41 e 43).
- ⁵ Il Comune può delegare compiti relativi alle installazioni interne a ditte del ramo che assumono il ruolo di installatori. Il Comune definisce le condizioni, i compiti e le responsabilità degli installatori concessionari.
- ⁶ Ulteriori compiti sono definiti dal presente Regolamento.

TITOLO III

IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE

- Art. 12**
Piano generale
acquedotto
- Gli impianti del Comune sono realizzati in base al piano generale dell'acquedotto (PGA) allestito secondo le norme applicabili in materia (artt.5,6 LApprl).
- Art. 13**
Rete di
distribuzione
- La rete di distribuzione comprende le condotte principali e quelle di distribuzione, come pure gli idranti.
- Art. 14**
Condotte
principali
- ¹ Le condotte principali fanno parte dell'impianto di base e vengono posate in funzione della realizzazione del piano delle zone del PR, in conformità con il PGA.
- ² Di regola, dalle condotte principali non possono essere eseguiti allacciamenti.
- Art. 15**
Condotte di
distribuzione
- Le condotte di distribuzione sono posate all'interno della zona di cui all'art. 10.
- Art. 16**
Costruzione
- ¹ Il Comune stabilisce le caratteristiche tecniche, i tracciati e le modalità di posa delle condotte, in conformità alle disposizioni cantonali e secondo le specifiche Direttive della SSIGA.
- ² La costruzione, la sorveglianza e la manutenzione degli impianti di distribuzione spettano esclusivamente al Comune.
- Art. 17**
Idranti
- ¹ Il Comune nel cui comprensorio di distribuzione il presente Regolamento trova applicazione, conformemente all'art.18 della Legge sull'organizzazione della lotta contro gli incendi, gli inquinamenti e i danni della natura (LLI del 5 febbraio 1996):
- a. definisce la rete degli idranti;
 - b. finanzia l'acquisto, la posa e l'allacciamento degli idranti alle condotte di distribuzione e ne è proprietario;
 - c. è incaricato della posa degli idranti.
- ² Il Comune assume il controllo, la manutenzione e le riparazioni degli idranti nel cui comprensorio il presente Regolamento trova applicazione.
- Art. 18**
Accesso,
azionamento di
idranti e
saracinesche
- ¹ Gli idranti sono a disposizione dei pompieri e accessibili in ogni tempo, senza particolare autorizzazione. In caso di incendio l'intera riserva d'acqua è a disposizione dei pompieri.
- ² Il diritto di azionare gli idranti e di aprire o chiudere le saracinesche (compresi i dispositivi di interruzione degli allacciamenti) spetta solo alle persone espressamente

autorizzate dal Comune.

³ È obbligo degli utilizzatori degli idranti impedire con i mezzi adeguati il riflusso di acqua nella rete di distribuzione.

⁴ Prelievi e azionamenti non autorizzati o non conformi sono sanzionati sulla base dell'art. 83.

Art. 19
Messa a terra

¹ Le condotte per l'acqua potabile non possono essere usate per la messa a terra di correnti elettriche (provenienti da impianti, parafulmini, ecc.).

² Le condotte di allacciamento in materiale conduttore di corrente devono essere elettricamente separate dalla condotta principale.

³ Il Comune non è responsabile per la messa a terra di impianti elettrici.

TITOLO IV

ALLACCIAMENTI

Art. 20
Domanda di allacciamento

¹ Le autorizzazioni per i nuovi allacciamenti, le modifiche, gli ampliamenti o i rifacimenti di allacciamenti esistenti, devono essere richieste per iscritto al Comune (o tramite l'apposito formulario).

² Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al rispetto delle disposizioni del presente Regolamento.

Art. 21
Rifiuto di allacciamento

¹ Il Comune può rifiutare un allacciamento in particolare nei seguenti casi:

- a. quando le installazioni e gli apparecchi previsti non sono conformi alle prescrizioni del presente Regolamento, come pure alle specifiche Direttive della SSIGA e ad altre normative vigenti in materia;
- b. quando dette installazioni possono perturbare il corretto funzionamento degli impianti di proprietà del Comune;
- c. quando dette installazioni vengono eseguite da ditte e/o persone che non sono in possesso di una specifica autorizzazione rilasciata dal Comune.

² I costi derivanti dalla messa in conformità sono a carico del titolare dell'allacciamento.

³ Le presenti disposizioni si applicano a qualsiasi ulteriore modifica, ampliamento o rifacimento di un impianto precedentemente approvato.

Art. 22
Tracciato e caratteristiche

Il tracciato della condotta e le caratteristiche tecniche (in particolare le dimensioni dell'allacciamento e dell'eventuale dorsale) vengono stabiliti dal Comune tenendo conto di quanto indicato nella domanda di allacciamento.

Art. 23
Condizioni tecniche

¹ Ogni stabile possiede di regola il proprio allacciamento.

² In casi eccezionali gli allacciamenti di più stabili possono essere raggruppati facendo capo ad una dorsale.

³ In casi particolari determinati stabili possono essere provvisti di più allacciamenti.

⁴ Ogni allacciamento, sia esso alla condotta di distribuzione o alla dorsale, deve essere provvisto di un dispositivo di interruzione, installato il più vicino possibile alla condotta di distribuzione e posato, per quanto possibile, sull'area pubblica.

Art. 24
Utilizzazione di proprietà private, servitù

¹ Ogni proprietario fondiario è tenuto, in applicazione dell'art. 691 del Codice Civile Svizzero (CCS), a concedere le servitù (in particolare per la posa e l'attraversamento) di condotte, e di saracinesche necessari alla fornitura di acqua, e a permettere la posa delle corrispondenti targhe di segnalazione.

² Il titolare dell'allacciamento (e/o proprietario fondiario) ha l'obbligo di consentire al Comune l'accesso al proprio fondo con ogni veicolo e mezzo idoneo ed in ogni momento per la posa, l'esercizio, la manutenzione e il controllo degli impianti di proprietà del Comune, ivi compreso il diritto di occupare provvisoriamente il sedime ogni qualvolta fosse necessario per i suddetti lavori.

³ Il titolare dell'allacciamento (e/o proprietario fondiario) è inoltre tenuto a mantenere libero e sgombero il terreno e a limitare costruzioni e piantagioni lungo il tracciato della condotta, nel senso che sull'area sopraccitata, larga 1,50 m, non possono sorgere costruzioni edili né crescere alberi con radici profonde. Tale striscia di terreno può essere adibita ad altro uso (orto, giardino, viale, ecc.) previo accordo con l'avente diritto.

⁴ Qualora un allacciamento transitasse sul fondo di terzi (ivi compresi i casi dove risultasse necessaria la costruzione di una dorsale), competono al proprietario dell'immobile da allacciare:

- a. la richiesta della relativa servitù a carico dei fondi interessati;
- b. la sottoscrizione di una convenzione con gli altri proprietari;
- c. la conseguente iscrizione a Registro fondiario.

Il testo della convenzione deve in particolare contenere il diritto di installare e di mantenere sul fondo altrui una condotta, comprese le altre indispensabili sottostrutture ed altre opere accessorie.

Un esemplare della convenzione iscritta a Registro fondiario deve essere trasmesso al Comune prima dell'inizio dei lavori.

⁵ Tutte le spese derivanti dalla servitù, in particolare le tasse dell'Ufficio Registri e eventuali indennità da versare ai proprietari dei fondi gravati sui quali transita la condotta, sono integralmente a carico del beneficiario della servitù.

⁶ Restano riservati gli articoli 676,691,692, 693 e 742 CCS.

Art. 25
Realizzazione
delle condotte di
allacciamento

¹ L'allacciamento fino al passaggio murale compreso, è di regola realizzato dal Comune. In casi particolari quest'ultima può delegarne l'esecuzione, totale o parziale, a installatori autorizzati dal Comune.

² I costi di realizzazione dell'allacciamento e dell'eventuale dorsale sono regolati nel Capitolo IX.

Art. 26
Proprietà
dell'allacciamento
e dorsale

¹ Le parti di allacciamento su area pubblica e il dispositivo di interruzione principale rimangono di proprietà del Comune.

² La parte rimanente appartiene al titolare dell'allacciamento dello stabile.

³ La dorsale è di proprietà comunale.

Art. 27
Vetustà
condotte

Di regola la durata di vita di una condotta d'allacciamento o dorsale è di 40 anni.

Art. 28
Sostituzione
allacciamento e
dorsale

¹ Il Comune può sostituire l'allacciamento o la dorsale in particolare nei seguenti casi:

- a. limitata capacità di trasporto;
- b. non conformità alle vigenti normative;
- c. vetustà dell'allacciamento;
- d. ripetute perdite d'acqua;
- e. altri motivi di ordine tecnico.

² I costi di sostituzione dell'allacciamento o della dorsale sono regolati nel Capitolo IX.

Art. 29
Manutenzione

¹ Il Comune può intervenire per la manutenzione dell'allacciamento o della dorsale in particolare nei casi seguenti:

allacciamento e dorsale

- a. limitata manovrabilità degli organi di arresto;
- b. non conformità alle vigenti normative;
- c. ripetute perdite d'acqua;
- d. altri motivi di ordine tecnico.

² Le spese per gli interventi di manutenzione su condotte di proprietà privata sono integralmente poste a carico del titolare dell'allacciamento, secondo quanto indicato nel Capitolo IX.

**Art. 30
Modalità di intervento**

¹ Eventuali danni all'allacciamento, alla dorsale o perdite d'acqua devono essere immediatamente segnalati al Comune.

² Il titolare dell'allacciamento e l'abbonato sono di regola preventivamente informati dell'intervento di manutenzione e/o sostituzione. Restano riservati i casi d'urgenza.

³ Qualora il titolare dell'allacciamento non ottemperasse alle richieste di pagamento delle spese a suo carico per la manutenzione o sostituzione dell'allacciamento o della dorsale, Il Comune può interrompere l'erogazione dell'acqua, previa lettera raccomandata e l'assegnazione di un ultimo termine di 10 giorni per il pagamento, dandone tempestivo avviso agli interessati. In questo caso è tuttavia garantita un'erogazione sufficiente alle esigenze minime vitali.

**Art. 31
Messa fuori esercizio**

Il Comune provvede, previo preavviso, alla separazione della condotta di distribuzione dall'allacciamento privato, a spese del titolare dell'allacciamento, secondo quanto previsto nel Capitolo IX:

- a. Nell'eventualità di messa fuori esercizio di un allacciamento.
- b. Per mancato uso dello stabile e conseguente rifiuto di pagamento delle tasse di utilizzazione.
- c. In caso di demolizione dello stabile o di sostituzione dell'allacciamento.

TITOLO V

INSTALLAZIONI INTERNE

**Art. 32
Esecuzione**

¹ Il titolare dell'allacciamento di uno stabile deve fare eseguire e mantenere a proprie spese le installazioni interne.

² I relativi lavori possono essere eseguiti solo da installatori concessionari debitamente autorizzati dal Comune. In particolare sono autorizzati gli installatori al beneficio della concessione rilasciata dall'Associazione Acquedotti Ticinesi.

**Art. 33
Prescrizioni tecniche**

¹ Le installazioni interne devono essere eseguite e mantenute conformemente alle specifiche Direttive della SSIGA e alle prescrizioni emanate dal Comune.

² Dopo il contatore deve obbligatoriamente essere posata una valvola di ritenuta (oppure in casi particolari un disgiuntore), atta ad impedire il ritorno di acqua nella rete di distribuzione.

³ Di regola ogni nuova installazione interna necessita della posa di un riduttore di pressione. In casi particolari è facoltà del Comune rinunciare a tale esigenza imponendo tuttavia la messa a disposizione dello spazio necessario per una sua futura posa.

⁴ Qualora si rendesse necessario un adeguamento dell'installazione interna a seguito di modifiche delle infrastrutture del Comune o delle condizioni di fornitura, è fatto obbligo al titolare dell'allacciamento di adeguarsi alle prescrizioni del Comune. Se entro il termine fissato l'obbligato non dà seguito a tale ingiunzione, il Comune può far eseguire le trasformazioni oppure interrompere o limitare la fornitura di acqua.

- ⁵Tutti i relativi costi sono a carico del titolare dell'allacciamento.
- Art. 34
Collaudo**
- ¹ Il Comune o un terzo abilitato da essa incaricato, esegue il collaudo di ogni installazione interna prima della sua messa in esercizio. Il collaudo si completa con la posa del contatore, conformemente alla domanda di allacciamento e previa verifica dell'esistenza dell'attestato di abitabilità rilasciato dal Comune.
- ² Qualora l'impianto non risultasse conforme e compatibile con la domanda di allacciamento, il Comune si riserva il diritto di non procedere alla fornitura dell'acqua. Tutti i maggiori costi derivanti dalle modifiche da attuare sono a carico del titolare dell'allacciamento, fatta eccezione per le spese dell'eventuale secondo collaudo che sono poste a carico dell'installatore.
- ³ Con il collaudo il Comune non si assume alcuna garanzia per i lavori eseguiti e gli apparecchi posati dall'installatore.
- ⁴ Le spese di collaudo sono definite nel Capitolo IX.
- Art. 35
Obblighi del titolare dell'allacciamento**
- Il titolare dell'allacciamento provvede affinché gli impianti di sua proprietà vengano mantenuti in uno stato di funzionamento ottimale.
- Art. 36
Pericolo di gelo**
- Gli apparecchi e le condotte esposti al pericolo di gelo devono essere messi fuori esercizio e vuotati, evitando di lasciar scorrere l'acqua inutilmente per evitare il gelo nelle tubature, conformemente all'art. 41 capoverso 2. Il titolare dell'allacciamento è responsabile di eventuali danni e si assume ogni spesa che dovesse derivarne.
- Art. 37
Dovere di informazione**
- ¹ Tutti gli ampliamenti e le trasformazioni delle installazioni interne devono essere annunciati al Comune preventivamente e per iscritto.
- ² Il titolare dell'allacciamento, l'abbonato o l'utente sono tenuti a notificare al Comune danni e difetti riscontrati alle installazioni interne che potrebbero comportare conseguenze alle infrastrutture del Comune.
- ³ Tutti i costi che dovessero derivare al Comune dalla mancata comunicazione, sono addebitati al titolare dell'allacciamento, all'abbonato o all'utente relativamente alle loro responsabilità.
- Art. 38
Controlli**
- ¹ Il Comune deve poter avere in ogni tempo accesso al contatore e alle installazioni interne per effettuare controlli.
- ² Nel caso di installazioni eseguite in modo non conforme alle prescrizioni, oppure in stato di cattiva manutenzione, il titolare dell'allacciamento, su intimazione del Comune, deve provvedere a fare eliminare i difetti entro il termine fissatogli.
- ³ Qualora il titolare dell'allacciamento non vi provvedesse, il Comune può far eseguire i lavori a spese dell'obbligato oppure interrompere o limitare la fornitura di acqua potabile garantendo tuttavia, in caso di acqua potabile, un'erogazione sufficiente alle esigenze minime vitali.
- Art. 39
Responsabilità**
- ¹ Il titolare dell'allacciamento, l'abbonato o l'utente rispondono solidalmente nei confronti del Comune per tutti i danni provocati in seguito a manipolazioni errate, incuria, sorveglianza o manutenzione insufficiente delle installazioni.
- ² Il titolare dell'allacciamento e l'abbonato sono responsabili per gli atti dei loro inquilini o conduttori nonché di tutti coloro che essi hanno autorizzato ad usare le loro installazioni.
- Art. 40
Impianti di trattamento**
- ¹ L'installazione di impianti di trattamento è soggetta a preventiva autorizzazione del Comune.
- ² Sono autorizzati unicamente gli impianti di trattamento approvati dall'Ufficio federale

**dell'acqua
potabile**

della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) e l'acqua potabile con essi trattata deve sempre soddisfare i requisiti fissati dalla legislazione in materia di derrate alimentari.

³ Essi devono essere muniti di una valvola di ritenuta (o di un disgiuntore) che impedisca ogni ritorno di acqua in rete.

TITOLO VI

FORNITURA DELL'ACQUA

**Art. 41
Principi**

¹ La fornitura di acqua avviene, di regola, solo dopo la posa del contatore.

² L'utente si impegna a fare un uso razionale e parsimonioso dell'acqua fornita. Il Comune vigila in tal senso e prende, se del caso, le misure necessarie volte ad interrompere lo spreco, secondo quanto disposto all'art. 43.

³ L'acqua viene fornita in permanenza, alla pressione della rete e per tutta la sua estensione.

⁴ Qualora la pressione della rete non fosse sufficiente ad alimentare l'intero stabile allacciato, è compito del titolare dell'allacciamento provvedere alla posa delle attrezzature adeguate, quali ad esempio impianti di sovrappressione.

⁵ Il Comune garantisce una fornitura d'acqua potabile conforme alle norme della legislazione in materia di derrate alimentari.

⁶ Il Comune non garantisce la costanza della composizione, della durezza, della temperatura e della pressione dell'acqua erogata.

**Art. 42
Obbligo di
prelievo**

¹ L'utenza è obbligata al prelievo dell'acqua potabile dalla rete dell'acquedotto comunale a meno che disponga di impianti propri autorizzati e conformi alle prescrizioni legali e alle direttive tecniche concernenti l'acqua potabile.

² Il commercio di acqua è di esclusiva competenza del Comune; è vietato ad altri l'acquisto o la vendita di acqua nel territorio comunale.

³ In casi particolari, quando l'ubicazione di determinate proprietà non permette l'allacciamento all'acquedotto, si potrà autorizzare altre aziende a fornire l'acqua.

⁴ All'interno della zona di distribuzione sono vietati i raccordi con reti di distribuzione alimentate da acquedotti privati.

**Art. 43
Limitazione della
fornitura**

¹ Il Comune può limitare o interrompere temporaneamente la fornitura dell'acqua nei seguenti casi:

- a. forza maggiore;
- b. eventi atmosferici straordinari;
- c. carenza d'acqua;
- d. lavori di manutenzione, di riparazione o di ampliamento degli impianti;
- e. disturbi dell'esercizio (in particolare guasti);
- f. qualità dell'acqua potabile non conforme alla legislazione in materia di derrate alimentari;
- g. uso manifestamente non razionale e/o non conforme al presente Regolamento, oppure in contrasto con le prescrizioni emanate dall'Azienda.

² Il Comune provvede, nella misura del possibile, a limitare la durata delle interruzioni.

- Art. 44**
Esclusione di responsabilità
- ³ Le limitazioni e le interruzioni prevedibili vengono notificate per tempo agli utenti attraverso i mezzi più appropriati. È compito dell'abbonato avvertire tempestivamente gli utenti.
- ¹ È esclusa ogni e qualsiasi responsabilità del Comune per mancata o ridotta erogazione dell'acqua nei casi elencati all'art. 43 cpv. 1 che dovessero comportare danni di qualsiasi genere, sia diretti che indiretti.
- ² Nei casi di limitazione o interruzione è compito dell'abbonato adottare ogni misura adeguata ad evitare l'insorgere di danni derivanti dal successivo ripristino dell'erogazione di acqua. Egli deve avvertire tempestivamente l'utente.
- Art. 45**
Divieto di cessione dell'acqua
- ¹ È vietato al titolare dell'allacciamento, all'abbonato o all'utente, cedere acqua a terzi o deviarla verso altre destinazioni senza preventiva autorizzazione dell'Azienda.
- ² Fanno eccezione le forniture a rivenditori autorizzati.
- Art. 46**
Prelievo abusivo
- ¹ Chiunque preleva acqua senza debita autorizzazione è tenuto a risarcire il danno cagionato al Comune.
- ² Sono considerati abusivi in particolare i prelievi effettuati:
- posando derivazioni prima del contatore;
 - azionando saracinesche d'arresto piombate;
 - utilizzando gli idranti in modo improprio e/o senza autorizzazione;
 - derivando acqua dalle bocche delle fontane pubbliche.
- ³ Nei casi di prelievo abusivo si applicano le procedure e multe previste al Capitolo XII.
- ⁴ È riservata la denuncia all'Autorità penale.
- Art. 47**
Forniture temporanee di acqua – acqua per cantieri
- ¹ La fornitura temporanea d'acqua per cantieri o per altri scopi provvisori necessita di un'autorizzazione rilasciata dal Comune.
- ² Il Comune può concedere, in casi motivati e per periodi limitati, il prelievo di acqua dagli idranti.
- ³ L'impianto provvisorio deve essere protetto dal gelo e da possibili manipolazioni. Inoltre deve essere dotato di valvola anti ritorno. L'utente risponde di ogni eventuale danno.
- Art. 48**
Fornitura dell'acqua a Enti pubblici
- ¹ Il Comune può fornire acqua all'ingrosso ad Enti pubblici.
- ² Modalità, condizioni e tariffe della fornitura devono essere definite da un'apposita convenzione rispettosa dell'art. 74.
- Art. 49**
Disdetta dell'abbonamento
- ¹ L'abbonato che intende rinunciare alla fornitura di acqua deve comunicarlo per iscritto al Comune con almeno 30 giorni di anticipo, indicando la data di interruzione desiderata. Fanno eccezione i casi di cui all'art. 48 cpv. 2.
- ² I costi derivanti dalla disdetta sono a carico dell'abbonato.
- ³ Nel caso di disdetta l'abbonato è tenuto al pagamento dell'acqua consumata fino al momento della lettura del contatore. Il Comune effettua la lettura di regola, entro 5 giorni dalla data di interruzione indicata nella disdetta.
- ⁴ L'abbonato che intende richiedere una sospensione temporanea della fornitura lo deve fare per iscritto al Comune. In questo caso la saracinesca di entrata all'allacciamento sarà piombata. Spettano all'utente i relativi costi sia per il disinserimento che per il ripristino dell'erogazione.

**Art. 50
Ripristino
dell'abbonamento**

¹ L'abbonato che intende ripristinare la fornitura di acqua deve notificare la richiesta al Comune con tre giorni lavorativi di preavviso.

² Le relative spese sono a carico dell'abbonato.

**Art. 51
Limitazione di
portata per
installazioni
speciali**

Il Comune può limitare la portata erogata a installazioni quali piscine, impianti di irrigazione, di raffreddamento, di riscaldamento, di climatizzazione, antincendio (sprinkler o altre), autolavaggi o in casi di prelievo con punte elevate.

**Art. 52
Piscine e
fontane**

¹ È ritenuta piscina qualsiasi vasca il cui volume supera i 5 mc.

² Il riempimento delle piscine e fontane potrà essere effettuato solo previo avviso al Comune e sua autorizzazione secondo le disposizioni vigenti.

³ Le piscine, di regola, possono essere riempite una sola volta all'anno; le stesse devono essere munite di impianti di rigenerazione dell'acqua.

⁴ L'acqua consumata per le piscine sarà conteggiata e pagata in base alla tariffa normale ad uso domestico e misurata tramite il contatore, già installato.

⁵ In caso di particolare siccità o per forza maggiore il Comune potrà ordinare, dietro preavviso, la sospensione della fornitura dell'acqua per l'alimentazione delle piscine e fontane.

**Art. 53
Prelievi di punta
anormali e
forniture speciali
soggette ad
autorizzazione**

¹ La fornitura d'acqua ad installazioni speciali con notevole consumo oppure con elevate punte di consumo, come da art. 51, deve essere oggetto di una convenzione speciale tra l'utente e il Comune, la quale regola gli aspetti tecnici.

² Se le condizioni tariffali dovessero divergere da quelle del presente regolamento, le stesse dovranno essere definite nel regolamento (con un minimo e un massimo).

**Art. 54
Utilizzo di acque
proprie, acque
piovane e acque
grigie**

¹ L'utilizzo di acque proprie, acque piovane o acque grigie devono essere notificate al Comune.

² In caso di utilizzo di sistemi che impiegano acque proprie, piovane o grigie non deve esserci collegamento con la rete di distribuzione idrica del Comune.

³ La rete di questi sistemi deve essere chiaramente distinguibile dalla rete idrica per l'acqua potabile, tramite l'impiego di segni identificativi.

TITOLO VII

APPARECCHI DI MISURA

**Art. 55
Misura e lettura**

¹ Il quantitativo di acqua erogato viene misurato con il contatore messo a disposizione dal Comune, che ne assicura la lettura periodica.

² L'abbonato può essere invitato a leggere il contatore e a comunicarne i dati rilevati al Comune.

³ Il Comune è autorizzato a utilizzare contatori intelligenti (smart meter), con funzionalità di registrazione (logging) e di telelettura dei dati di consumo.

⁴ I dati registrati dal contatore possono essere raccolti dal Comune in remoto in ogni momento.

⁵ L'utilizzo dei dati del contatore è consentito al Comune per la fatturazione del consumo idrico e per esigenze tecniche di servizio (es. controllo delle perdite).

- ⁶ Il Comune è autorizzato a elaborare i dati raccolti nel rispetto delle normative federali e cantonali sulla protezione dei dati, con particolare riferimento alla nota tecnica SSIGA W10034.
- Art. 56
Proprietà e
manutenzione**
- La proprietà del contatore è del Comune, che procede a proprie spese alla manutenzione e revisione regolare.
- Art. 57
Ubicazione**
- ¹ L'ubicazione del contatore viene stabilita dal Comune, tenuto conto delle esigenze del titolare dell'allacciamento, che deve mettere a disposizione gratuitamente lo spazio necessario.
- ² Il contatore deve essere posato al riparo da vibrazioni, da sollecitazioni meccaniche, dal gelo, di regola fuori dal locale riscaldamento; deve essere facilmente accessibile in ogni momento.
- Art. 58
Responsabilità**
- ¹ Il titolare dell'allacciamento, l'abbonato e l'utente rispondono, relativamente alle loro responsabilità, dei danni al contatore non dovuti alla normale usura (danni del gelo e del fuoco, danni dovuti a un aumento non autorizzato della potenzialità dell'impianto, a difetti di funzionamento delle installazioni interne, ecc.).
- ² Essi non devono apportare o far apportare modifiche al contatore.
- Art. 59
Prescrizioni
tecniche**
- ¹ Prima e dopo il contatore devono essere installate valvole d'interruzione. Devono inoltre essere rispettate le specifiche Direttive della SSIGA ed eventuali disposizioni interne del Comune.
- ² In caso di inosservanza si applica l'art. 38 cpv. 2.
- Art. 60
Contestazioni**
- ¹ Qualora l'abbonato esprimesse dei dubbi sull'esattezza delle misurazioni può chiederne la verifica per iscritto. In tal caso il contatore sarà smontato dal Comune e sottoposto ad un controllo in una stazione di taratura ufficiale.
- ² Nel caso in cui le indicazioni del contatore, sollecitato con il 10% della portata nominale, rimanessero nel limite di tolleranza del +/-5%, tutte le spese derivanti dalla richiesta sono a carico dell'abbonato, in particolare quelle di smontaggio e montaggio del contatore e quelle del controllo di taratura. Nel caso contrario le spese sono sopportate dal Comune, unitamente a quelle derivate dalla revisione dell'apparecchio.
- Art. 61
Disfunzioni**
- ¹ Qualsiasi presunta anomalia o disfunzione del contatore deve essere tempestivamente annunciata al Comune.
- ² Nel caso di cattivo funzionamento del contatore il consumo viene stabilito in base a quelli del periodo corrispondente negli anni precedenti, di regola tre, tenuto conto di eventuali modifiche intervenute nel frattempo nell'impianto interno e nella sua utilizzazione.
- ³ Le disfunzioni accertate negli ultimi cinque anni dal loro annuncio implicano la correzione del conteggio relativo al consumo. Quelle verificatesi precedentemente non sono prese in considerazione.
- ⁴ Se l'inizio della disfunzione non può essere stabilito, la correzione si estende unicamente al periodo accertato di errata fatturazione.
- ⁵ L'abbonato non ha diritto alla riduzione del consumo registrato a seguito di perdite dovute a difetti delle installazioni interne o prelievi abusivi da parte di terzi.
- Art. 62
Sotto-contatori**
- ¹ L'abbonato può posare dei sotto-contatori, sopportandone le spese d'acquisto, di posa e di manutenzione. Devono essere osservate le prescrizioni tecniche.
- ² Il Comune ha il diritto, ma non l'obbligo, di assumersi la lettura dei sotto-contatori.

TITOLO VIII

FINANZIAMENTO

Art. 63
Autonomia
finanziaria

¹ Il Servizio deve essere finanziariamente autosufficiente.

² Il finanziamento del Servizio è assicurato da:

- a. tasse di allacciamento;
- b. tasse di utilizzazione;
- c. fatturazione di forniture speciali;
- d. sussidi ufficiali;
- e. altre partecipazioni di terzi;
- f. contributi di miglioria.

³ Le tasse di allacciamento e di utilizzazione devono coprire le spese d'esercizio e di manutenzione, gli interessi passivi e gli ammortamenti.

Art. 64
Determinazione
delle tasse

Il tariffario viene stabilito dal Municipio tramite Ordinanza, nel rispetto dei criteri definiti dalle tabelle contenute nel presente regolamento.

Art. 65
Spese per le
condotte
principali e di
distribuzione

Le spese di posa delle condotte principali vengono sopportate di regola dal Comune, riservata l'applicazione della Legge sui contributi di miglioria.

TITOLO IX

COSTI ALLACCIAMENTO

Art. 66
Allacciamento

¹ I costi di realizzazione dell'allacciamento comprendono:

- a. la tassa di allacciamento;
- b. i costi di posa delle condotte;
- c. le spese di collaudo.

² Il debitore degli importi generati dai costi di realizzazione è il titolare dell'allacciamento.

Art. 67
Casistica e
criteri di calcolo

¹ Sono soggetti al pagamento di una tassa di allacciamento, intesa quale partecipazione ai costi di realizzazione degli impianti di distribuzione già esistenti:

- a. ogni nuovo allacciamento ad un immobile finora mai allacciato;
- b. ogni ampliamento di un allacciamento esistente (in tal caso viene addebitato unicamente l'importo relativo all'ampliamento);
- c. ogni contatore provvisorio (agricolo o di cantiere).

² La tassa di allacciamento è calcolata in base al diametro della condotta, secondo le specifiche Direttive della SSIGA.

Art. 68
Limiti minimi e
massimi

L'importo delle tasse di allacciamento per condotte in polietilene (PE) è definito dal Municipio tramite Ordinanza nel rispetto dei limiti minimi e massimi della seguente tabella.

Diametro esterno (mm)	Importo minimo (CHF) (IVA esclusa)	Importo massimo (CHF) (IVA esclusa)
40	300.00	500.00
50	400.00	600.00

63	800.00	1'200.00
> 63	1'600.00	2'400.00

Per le tasse di allacciamento provvisorio agricolo o di cantiere viene applicata una tassa di allacciamento di CHF 100.00 (minimo) e CHF 300.00 (massimo).

**Art. 69
Costi di posa**

¹ I costi di posa della condotta di allacciamento e del relativo dispositivo d'interruzione, compreso il raccordo alla rete di distribuzione, sono a carico del titolare dell'allacciamento, sia per la parte sull'area pubblica sia per quella sull'area privata.

² Le opere di scavo, pavimentazione e sistemazione sono eseguite dal titolare dell'allacciamento secondo le indicazioni fornite dal Comune. I relativi costi sono a carico del titolare dell'allacciamento, sia per la parte sull'area pubblica sia per quella sull'area privata.

**Art. 70
Spese di collaudo**

Le spese di collaudo vengono stabilite dal Comune e fatturate al titolare dell'allacciamento. Qualora si rendano necessari ulteriori collaudi, gli stessi sono fatturati agli installatori.

**Art. 71
Offerta e fatturazione dei costi di realizzazione**

¹ Nel caso in cui il Comune assumesse l'onere di eseguire l'allacciamento, allestisce l'offerta relativa ai costi di realizzazione che il titolare dell'allacciamento sottoscrive per accettazione prima dell'inizio dei lavori di esecuzione.

² A ricezione dell'offerta sottoscritta, il Comune provvede all'emissione della relativa fattura.

³ Qualora il titolare dell'allacciamento non ottemperasse alla richiesta di pagamento dei costi a suo carico il Comune ha la facoltà di non procedere alla realizzazione dell'allacciamento o di sospendere i lavori già iniziati.

⁴ Al termine dei lavori il titolare dell'allacciamento deve aver corrisposto l'intera quota, pena la mancata erogazione di acqua.

**Art. 72
Altri costi**

¹ I costi di manutenzione, sostituzione e messa fuori servizio dell'allacciamento, disdetta dell'abbonamento sono stabiliti dal Comune.

² Di principio, in caso di sostituzione di un allacciamento già esistente, i relativi costi sono interamente posti a carico dei titolari degli allacciamenti secondo le modalità di cui all'art. 69 e segg., fatta riserva per la tassa d'allacciamento che in questo caso non viene prelevata.

**Art. 73
Costi della dorsale**

¹ I costi di realizzazione e di sostituzione della dorsale sono posti a carico dei singoli titolari allacciati proporzionalmente alla potenzialità di ogni allacciamento.

² Nel caso di sostituzione integrale della dorsale per limitata capacità di trasporto (a seguito di nuovi allacciamenti o potenziamento di quelli esistenti), i relativi costi a carico dei titolari degli allacciamenti vengono calcolati in proporzione alla nuova ripartizione delle potenzialità di ogni singolo allacciamento.

³ Per i titolari già allacciati in precedenza viene dedotto il valore residuo dell'importo versato al momento della posa della dorsale da sostituire (contributo iniziale dedotto l'ammortamento). Il valore residuo è imputato a chi ha generato l'esigenza di sostituzione.

TITOLO X

TASSE

Art. 74
Tassa di
utilizzo

- ¹ La fornitura di acqua è soggetta al pagamento di una tassa, composta come segue:
- a. per il consumo rilevato tramite contatore, da una tassa base e da una tassa di consumo (vedi tabelle A e B);
 - b. la tassa di consumo, di principio, copre dal 20% al 50% dei costi complessivi;
 - c. per gli altri casi, da una tassa forfetaria (vedi tabella C);
 - d. tassa per il noleggio del contatore (vedi tabella D).

² L'utilizzo da parte dei pompieri non è soggetto al prelievo di tasse.

³ Le tasse di cui al cpv. 1 sono definite dal Municipio tramite Ordinanza, nel rispetto dei limiti minimi e massimi delle seguenti tabelle:

Tabella A: Tassa base, in base al diametro del contatore, tariffa IVA esclusa.

Tariffa Standard

Diametro nominale DN (mm)	Unità	Minimo	Massimo
15	CHF/anno	50.00	200.00
20	CHF/anno	70.00	220.00
25	CHF/anno	90.00	250.00
32	CHF/anno	140.00	330.00
40	CHF/anno	200.00	400.00
50	CHF/anno	260.00	500.00
60	CHF/anno	350.00	600.00

Tariffa temporanea per cantieri

Diametro nominale DN (mm)	Unità	Minimo	Massimo
15	CHF/anno	100.00	250.00
20	CHF/anno	140.00	300.00
25	CHF/anno	180.00	350.00
32	CHF/anno	230.00	400.00
40	CHF/anno	290.00	470.00
50	CHF/anno	360.00	550.00
60	CHF/anno	450.00	650.00

Tariffa all'ingrosso a rivenditori

Tariffa	Fornitura	Calcolo	Unità	Minimo	Massimo
CR	All'ingrosso a rivenditori (Enti pubblici)	In base al potenziale massimo definito nella specifica convenzione	CHF/m ³ /h/anno	280.00	800.00

Tabella B: Tassa di consumo, consumo registrato tramite contatore, tariffa IVA esclusa.

Tipo di acqua	Distribuzione	Unità	Minimo	Massimo
Acqua potabile	All'utenza	CHF/m ³	0.80	2.40
Acqua greggia	All'utenza	CHF/m ³	0.65	2.10
Acqua potabile	Ai rivenditori	CHF/m ³	0.45	1.65

Tabella C: Tasse forfettarie e cumulative per punto di prelievo, tariffa IVA esclusa.

Tipo di utente	Minimo CHF	Massimo CHF
1. Economie domestiche		
1.1 persona singola	120.00	240.00
1.2 formate da due o più persone	220.00	500.00
2. Abitazioni secondarie	220.00	500.00
3. Enti pubblici e sociali		
3.1 Uffici	100.00	200.00
4. Esercizi pubblici, agriturismi, affittacamere		
4.1 da 1 a 30 posti a sedere interni	400.00	700.00
4.2 da 31 a 50 posti a sedere interni	500.00	800.00
4.3 da 51 a 75 posti a sedere interni	600.00	900.00
4.4 da 76 posti e più	700.00	1'000.00
4.5 da 1 a 20 posti a sedere esterni	50.00	250.00
4.6 da 21 a 50 posti a sedere esterni	100.00	400.00
4.7 da 51 e più posti a sedere esterni	200.00	500.00
4.8 da 1 a 15 posti letto	100.00	400.00
4.9 da 16 a 50 posti letto	200.00	500.00
4.10 da 51 e più posti letto	300.00	600.00
5. Attività accessorie e microimprese	120.00	240.00
6. Uffici commerciali e professionali		
6.1 da 1 a 2 dipendenti	150.00	300.00
6.2 da 3 a 5 dipendenti	250.00	500.00
6.3 oltre 6 dipendenti	350.00	700.00
7. Negozi e commerci, atelier, magazzini, attività artigianali e industriali		
7.1 da 1 a 2 dipendenti	300.00	600.00
7.2 da 3 a 5 dipendenti	400.00	800.00
7.3 oltre 6 dipendenti	500.00	1'000.00
8. Aziende agricole		
8.1 per UBG	5.00	15.00
9. Allacciamenti diversi a scopo accessorio (vigneti, pollai, stalle, orti, frutteti e simili)	50.00	100.00
10. Piscine (con volume utile sup. a 5 m³) fr. al m³	5.00	15.00
11. Tasse di cantiere		

- Costruzioni fino a 100 m ³	100.00	150.00
- Costruzioni da 100 a 500 m ³	200.00	400.00

Tabella D: Tassa di noleggio dei contatori, tariffa IVA esclusa.

I contatori sono di proprietà del Comune e l'abbonato è tenuto al pagamento di una tassa annua di noleggio, fissata come segue.

Diametro nominale DN (mm)	Unità	Minimo	Massimo
15	CHF/anno	25.00	45.00
20	CHF/anno	30.00	50.00
25	CHF/anno	35.00	55.00
32	CHF/anno	40.00	60.00
40	CHF/anno	60.00	80.00
50	CHF/anno	100.00	120.00
60	CHF/anno	150.00	170.00

Per contatori di diametro superiore o di tipo speciale la tassa annua di noleggio sarà definita percentualmente in base al costo del contatore.

Art. 75
Fatturazione e
acconti per costi
di fornitura

- ¹ I costi di fornitura vengono fatturati all'abbonato ad intervalli regolari fissati dal Comune, di regola una volta all'anno.
- ² Il Comune si riserva il diritto di richiedere, tra una lettura e l'altra, acconti calcolati secondo il probabile consumo.
- ³ Le fatture devono essere pagate entro i termini indicati sulle stesse.
- ⁴ Responsabili del pagamento delle tasse sono gli abbonati, di regola i proprietari degli immobili. Il cambiamento di proprietà dev'essere immediatamente notificato per iscritto.
- ⁵ Per il calcolo della tariffa forfettaria fa stato la situazione registrata al 1° gennaio dell'anno di fatturazione. Per definire le situazioni intermedie durante l'anno, la tassa sarà calcolata pro-rata.

Art. 76
Incasso ed
esecuzione

- ¹ Il Comune indirizza all'abbonato in ritardo con il pagamento un sollecito scritto, intimandogli un nuovo termine di pagamento e addebitandogli le relative spese.
- ² Il Comune ha il diritto di limitare o sospendere la fornitura di acqua in seguito al mancato pagamento degli importi scoperti. È garantita un'erogazione sufficiente alle esigenze minime vitali.
- ³ Nel caso di un abbonato moroso che per ragioni diverse si è reso responsabile di una perdita finanziaria per il Comune è possibile condizionare il ripristino della fornitura al pagamento degli importi scoperti arretrati e/o al versamento di una cauzione.

TITOLO XI

CAUZIONI

Art. 77
In generale

- ¹ Il Comune richiede all'abbonato il versamento di una cauzione.
- ² Sono tenuti al versamento di una cauzione tutte le persone giuridiche, le ditte individuali ed i liberi professionisti.

- ³ Devono inoltre versare una cauzione:
- gli abbonati domiciliati fuori dal Cantone Ticino;
 - gli abbonati notoriamente insolvibili, sulla cui solvibilità sussistono dubbi o che rappresentano un rischio di perdita per il Comune;
 - gli abbonati in ritardo nei pagamenti delle fatture del Comune;
 - gli abbonati stranieri senza permesso di domicilio in Ticino.
- Art. 78
Deroghe** Il Comune può rinunciare alla richiesta di cauzione quando il rischio di perdita è minimo.
- Art. 79
Importo e genere della cauzione**
- ¹ La cauzione corrisponde di regola all'importo del presumibile consumo semestrale dell'abbonato.
 - ² La cauzione può essere prestata sotto forma di deposito in contanti o di fideiussione solidale di una banca sottoposta alla Legge federale sulle banche.
- Art. 80
Inadempienza**
- ¹ Il Comune può rifiutare o sospendere l'erogazione di acqua agli abbonati che rifiutano di depositare la cauzione richiesta, oppure se la cauzione non viene prestata entro il termine stabilito.
 - ² È garantita un'erogazione sufficiente alle esigenze minime vitali.
- Art. 81
Restituzione**
- ¹ Le cauzioni sono restituite con la cessazione del contratto di abbonamento, a condizione che non vi siano fatture scoperte.
 - ² Il Comune, su richiesta dell'abbonato, può restituire la cauzione prima della fine del contratto di abbonamento, se sussistono fondati motivi e unicamente alle persone fisiche.
- Art. 82
Acquisizione cauzioni**
- ¹ Le cauzioni non rimosse vengono acquisite dal Comune dopo dieci anni dalla cessazione del contratto di abbonamento.
 - ² Decorso tale termine, il Comune provvede a restituire la cauzione, previa deduzione di eventuali scoperti, qualora vengano presentati documenti validi e ufficiali atti a comprovare l'avvenuto deposito e la legittimazione a richiedere la restituzione (es. certificati ereditari).
 - ³ Al momento della restituzione delle cauzioni versate in contanti, il Comune corrisponde un interesse pari a quello praticato da Banca Stato per conti di risparmio.

TITOLO XII

MULTE, CONTESTAZIONE E PROCEDURE

- Art. 83
Contravvenzioni**
- ¹ Le infrazioni al presente Regolamento e alle disposizioni di applicazione sono punite con la multa, emanata dal Municipio, fino ad un importo di fr. 10'000.--, secondo l'art. 145.2 della Legge Organica Comunale.
 - ² Contro le decisioni del Municipio è dato ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dalla notifica.
 - ³ Nei casi di infrazione accertata, il Servizio può prelevare le spese amministrative e di intervento causate dal contravventore. In caso di contestazione delle fatture del Servizio per prestazioni speciali sono competenti i tribunali civili ordinari.
- Art. 84
Contestazioni e procedure**
- ¹ Le infrazioni al presente Regolamento e alle disposizioni di applicazione sono punite con la multa, emanata dal Municipio, fino ad un importo di fr. 10'000.--, secondo l'art. 145 cpv. 2 della LOC.
 - ² Contro le decisioni del Municipio è dato ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni

dalla notifica.

³ Nei casi di infrazione accertata, il Servizio può prelevare le spese amministrative e di intervento causate dal contravventore. In caso di contestazione delle fatture del Servizio per prestazioni speciali sono competenti i tribunali civili ordinari.

⁴ Resta riservato il giudizio della SSIGA per le contestazioni di ordine tecnico, e del Laboratorio cantonale per le contestazioni di sua competenza.

TITOLO XIII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 85 Il presente Regolamento entra in vigore al momento dell'approvazione della Sezione
Entrata in vigore degli Enti locali, con validità retroattiva al 01.01.2023.